

MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO IN LOCO

Reg. (UE) 1303/2013, All. XIII, par. 3.A.ii)

Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.6.

Revisione del 04/11/2019

Allegato "A" alla D.D. n. 1501 del 06/11/2019

Indice

<u>1. PREMESSA</u>	<u>5</u>
<u>2. ACRONIMI E DEFINIZIONI</u>	<u>6</u>
2.1. PRINCIPALI ACRONIMI.....	6
2.2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	7
<u>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>9</u>
<u>4. SISTEMA DEI CONTROLLI E MODALITA' DI CAMPIONAMENTO.....</u>	<u>11</u>
<u>5. ANALISI DEI RISCHI.....</u>	<u>12</u>
<u>6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE</u>	<u>17</u>
<u>7. DETERMINAZIONE DELLA NUMEROSITA' MINIMA E PROCEDURE DI ESTRAZIONE DELLE</u> <u>OPERAZIONI</u>	<u>19</u>
7.1. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI LE OPERAZIONI.....	21
<u>8. FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO</u>	<u>23</u>
<u>9. CAMPIONAMENTI SUPPLEMENTARI.....</u>	<u>25</u>

1. PREMESSA

La normativa relativa alla programmazione 2014-2020 ha ulteriormente rafforzato i concetti di analisi del rischio già introdotti nella precedente programmazione 2007-2013, prevedendo espliciti riferimenti, tra le funzioni attribuite all'Autorità di Gestione di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. articolo 125, in merito all'esistenza di idonei processi di analisi e valutazione dei rischi nell'ambito delle verifiche sulla gestione finanziaria e il controllo del programma operativo.

A tal proposito, in primo luogo la Regione Piemonte ha previsto, tra le funzioni dell'Autorità di Gestione di cui all'Allegato "A" alla D.D. n. 807 del 15/11/2016 ss.mm.ii., l'istituzione di idonee procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (Par 2.1.4). A tal proposito, la valutazione del rischio viene realizzata tramite lo *Strumento di Autovalutazione POR FSE 2014-2020* (si faccia riferimento all'Allegato "D" alla D.D. n. 807 del 15/11/2016).

Inoltre, così come previsto dal citato Regolamento (UE), la Regione Piemonte ha impostato un sistema integrato dei controlli di I livello, distinguendo tra le seguenti tipologie di controllo:

- verifiche amministrative-documentali: da svolgere su base documentale in relazione a tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;
- verifiche sul posto (c.d. "in loco"): volte ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati effettivamente forniti conformemente alla decisione di approvazione e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Possono essere svolte sia nel corso dell'attuazione che al completamento dell'operazione selezionata.

Con riferimento alle verifiche in loco, così come previsto all'Art. 125, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i., le stesse sono svolte su base campionaria a seguito di una preventiva analisi dei rischi.

Scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità di analisi dei rischi e i criteri di campionamento adottati per la selezione delle operazioni e/o attività da sottoporre a verifica in loco.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Manuale di seguito si fornisce un elenco dei principali acronimi utilizzati, nonché una lista delle definizioni rilevanti.

2.1 Principali acronimi

Abbreviazione	Descrizione
AdG	Autorità di Gestione
CE	Commissione Europea
EGESIF	Expert Group on European Structural and Investment Funds
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
INTOSAI	International Organization of Supreme Audit Institutions (Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo)
ISA	International Standards on Auditing (Principi di controllo internazionali)
MUS	Monetary Sampling Unit
OI/OOII	Organismo/i Intermedio/i
PAI	Piano di Azione Individuale
PPS	Probability Proportional to Size
Programma	Programma di interventi del FSE nell'ambito territoriale del Piemonte
POR	Piano Operativo Regionale
Si.Ge.Co. (SG&C)	Sistema di Gestione e Controllo
UCS	Unità di Costo Standard
UE	Unione Europea

2.2 Principali definizioni

- **Direttiva/Atto d'indirizzo:** documento approvato dalla Giunta regionale, contenente gli indirizzi generali per la realizzazione degli interventi e l'indicazione della relativa copertura finanziaria, la cui esecuzione è demandata alla Direzione competente e/o agli OOII individuati.
- **Bando/Avviso pubblico:** disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'Atto di Indirizzo Regionale ove previsto, l'attuazione e il finanziamento delle azioni oggetto di contributi unionali, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014-2020 adottato con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 da parte della Commissione Europea.
- **Organismo Intermedio:** organismo designato ai sensi dei comma 6 e 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. che agisce sotto la responsabilità dell'AdG o che svolge mansioni per conto di quest'ultima nell'ambito del programma di gestione e controllo FSE^[1].
- **Beneficiario:** "il beneficiario è un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio e/o dell'attuazione delle operazioni" (Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 2 s.m.i.).
- **Operazione:** ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 2 e s.m.i., "l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di Gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari"^[2].
- **Attività:** si intendono corsi, progetti, incarichi, contratti, indennità, etc., che sono gli elementi costitutivi dell'operazione.
- **Popolazione (Universo campionario):** l'insieme completo delle attività da cui viene selezionato il campione da sottoporre a verifiche in loco.
- **Campionamento:** l'applicazione delle procedure di controllo di gestione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante, in modo che tutte le

¹ Per la programmazione 2014-20120 sono stati designati quali Organismi Intermedi Finpiemonte S.p.A. e Città Metropolitana di Torino.

² Nei casi di attività con caratteristiche simili, finanziate con risorse FSE, ed eseguite dal medesimo beneficiario (es. un ente di formazione che realizza più corsi di formazione standard), l'operazione è rappresentata dall'insieme delle attività progettate e realizzate dal soggetto o dall'Amministrazione, che fanno riferimento allo stesso provvedimento attuativo (es. Bando/Avviso pubblico) emanato dall'AdG o dall'OI e che hanno uguale Fonte di Finanziamento e asse. Nel caso di appalti pubblici così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 l'operazione è così definita:

- per i contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016: l'insieme dei contratti sottoscritti che fanno riferimento allo stesso provvedimento attuativo (es. Bando/Avviso pubblico) emanato dall'AdG o dall'OI e che hanno uguale Fonte di Finanziamento; nel caso in cui l'AdG o l'OI lo ritenga opportuno è possibile trattare come singola operazione ciascun contratto, dando evidenza della relativa motivazione;
- per i contratti sopra soglia (ivi compresi i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 di cui al Titolo II del medesimo Decreto): coincide con il contratto stipulato.

Nel caso di incarichi a liberi professionisti o a lavoratori autonomi con partita IVA l'operazione è l'insieme degli incarichi effettuati che fanno riferimento allo stesso provvedimento attuativo (es. Bando/Avviso pubblico) emanato dall'AdG o dall'OI e che hanno uguale Fonte di Finanziamento. Nel caso in cui l'AdG o l'OI lo ritenga opportuno è possibile trattare come singola operazione ciascun incarico, dando evidenza della relativa motivazione.

Nel caso di personale interno e contratti di collaborazione assimilabili, stipulati nel rispetto della normativa di riferimento, l'operazione è l'insieme degli incarichi effettuati che fanno riferimento allo stesso provvedimento attuativo (es. Bando/Avviso pubblico) emanato dall'AdG o dall'OI e che hanno uguale Fonte di Finanziamento.

Nel caso di indennità di frequenza o di partecipazione alle attività o altro tipo di indennità a vario titolo erogate l'operazione risulta essere l'insieme delle erogazioni che fanno riferimento allo stesso provvedimento attuativo (es. Bando/Avviso pubblico) emanato dall'AdG o dall'OI, allo stesso beneficiario e che hanno uguale Fonte di Finanziamento.

unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione.

- **Campionamento statistico:** un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche:
 - utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del rischio di campionamento;
 - metodologia applicabile ad un universo campionario pari o superiore a 150 attività³.Un approccio di campionamento che non abbia le caratteristiche indicate ai punti precedenti è considerato un campionamento non statistico.
- **Unità di campionamento:** i singoli elementi che costituiscono una popolazione.
- **Stratificazione:** il processo attraverso il quale una popolazione viene suddivisa in sotto popolazioni, ciascuna delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe.
- **Rischio di campionamento:** il rischio che le conclusioni successive al controllo, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura.

³ Si faccia riferimento alla normativa EGESIF_16-0014-01, capitolo 4, sotto paragrafo 4.8

3. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

In riferimento al sistema dei controlli, trovano applicazione le seguenti Normative Unionali:

- REG. (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- REG. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- REG. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- REG. DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REG. DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REG. DI ESECUZIONE (UE) n. 1011/2014 della Commissione, Regolamento di esecuzione della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- DECISIONE DI ESECUZIONE della Commissione n. C(2014) 9914 final del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Piemonte - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;
- REG. (UE) n. 1970/2015 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REG. (UE) n. 1974/2015 della Commissione, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- EGESIF 14-0010-final: Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;
- EGESIF 14-0012_02: Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- EGESIF 14-0017: "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" Fondi SIE;
- EGESIF 14-0021-00: Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

- EGESIF 15-0008-03: Guida orientativa per gli Stati Membri sulla redazione della Dichiarazione di Gestione e del Riepilogo;
- EGESIF 15-0017-02: Linee guida pe gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili;
- EGESIF 16-0014-01: Guidance on sampling methods for audit authorities - Programming periods 2007-2013 and 2014-2020.

Per quanto riguarda invece la Normativa Regionale, trova applicazione il seguente riferimento:

- D.G.R. n. 25-4110 del 24/10/2016 di designazione della Direzione Coesione Sociale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la Programmazione 2014-2020 CCI2014IT05SFOP013.

Si hanno poi i seguenti riferimenti relativi a Procedure e Modulistica:

- Determinazione n. 807 del 15/11/2016 Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013, e suoi allegati, tra cui in particolare si citano i seguenti:
 - Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione, POR FSE 2014-2020 (Allegato A);
 - Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte (Allegato B);
- Determinazione n. 1610 del 21/12/2018 Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018.

Con riferimento al paragrafo 6 ("Campionamento"), si rimandi ai principi internazionali di controllo (ISA) e ai codici deontologici dell'INTOSAI.

4. SISTEMA CONTROLLI E MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Con riferimento al processo di controllo, l'Art. 125, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. stabilisce che i controlli di primo livello dell'Autorità di Gestione sono diretti alla verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione^[4].

Essi si distinguono in:

- controlli amministrativo-documentali;
- controlli "in loco".

I primi sono svolti su base documentale (a tavolino, o anche "on desk") in relazione a tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari.

Sia per quanto concerne le rendicontazioni intermedie che quelle finali, l'AdG/OI procede al controllo documentale del 100% delle domande di rimborso pervenute secondo le modalità e le scadenze previste dalla normativa di riferimento.

L'esito positivo della verifica documentale consente di autorizzare il pagamento al beneficiario.

La verifica amministrativa viene registrata in un verbale contenente, in allegato, un'apposita check-list prodotta dal sistema informativo-contabile a fronte dei controlli effettuati sulle domande di rimborso.

I controlli in loco rappresentano il completamento dei controlli amministrativi e sono atti a verificare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e che gli interventi cofinanziati con risorse comunitarie siano stati realizzati.

L'approccio ai controlli in loco adottato da Regione Piemonte attualmente prevede che le verifiche siano eseguite sulla totalità delle operazioni, effettuando un campionamento delle attività sottostanti. Pertanto le verifiche si realizzano su base campionaria ed interessano sia operazioni in corso di attuazione (c.d. *in itinere*), sia operazioni concluse.

Nessuna operazione è esclusa dalla possibilità di essere soggetta a verifica in loco.

L'AdG, procede alla definizione della metodologia di campionamento basata su un'analisi dei rischi relativa alla tipologia di Direttiva/Atto di Indirizzo e di operazione finanziata, nonché alla significatività degli importi e alla numerosità delle operazioni finanziate. Nell'analisi viene altresì considerata la dimensione di rischio legata al beneficiario.

Nell'ambito della metodologia sono descritti i seguenti elementi:

- analisi dei rischi adottata;
- modalità di stratificazione del campione;
- procedure di estrazione del campione.

⁴ In presenza di opzioni di semplificazione dei costi, le verifiche sono volte ad accertare che le condizioni per i pagamenti siano completamente rispettate (Ref. EGESIF_14-0012_02, Par. 1.5)

5. ANALISI DEI RISCHI

L'estrazione del campione per le operazioni da sottoporre a verifica in loco è subordinata alla realizzazione di un'analisi che, oltre a tenere conto di eventuali rischi derivanti da casi di sospetta o accertata frode e da segnalazioni da parte dell'Autorità di Audit, combina la valutazione di rischio di tre diverse dimensioni:

- **Il rischio gestionale o intrinseco** (Inherent Risk - IR) rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche intrinseche delle operazioni quali la complessità organizzativa o procedurale, la tipologia di operazione, ecc. E' misurato in ordine alle caratteristiche di ogni Direttiva/Atto di Indirizzo e alla tipologia di operazione;
- **Il rischio di controllo interno** (Control Risk - CR) rappresenta il rischio che i controlli eseguiti dallo stesso organismo responsabile dell'operazione non siano efficaci, tenendo conto della numerosità dei controlli e degli importi finanziati potenzialmente a rischio. E' calcolato sulla base dell'ammontare dell'importo pubblico concesso al beneficiario, e della numerosità delle attività all'interno di ogni operazione;
- **Il rischio beneficiario** (RB) rappresenta il rating dei beneficiari sotto forma di rischio derivante dalla storicità dei risultati, dalle risultanze delle check-list di valutazione delle operazioni e dal punteggio "Arachne".

La combinazione di IR, CR e RB consente di analizzare la popolazione di operazioni da sottoporre a controllo in loco in base al livello di rischio, definendo il numero minimo di operazioni che rappresentano il rischio/errore atteso della popolazione.

Ricapitolando, ai fini della quantificazione delle tre dimensioni di rischio sono quindi considerati i seguenti fattori:

- **IR - Rischio Gestionale**
 1. Criterio di selezione delle operazioni
 2. Tipologia di Atto di Indirizzo
- **CR - Rischio di Controllo**
 1. Dimensione finanziaria dell'operazione
 2. Numerosità delle attività sottostanti l'operazione
- **RB - Rischio Beneficiario**
 1. Errore storico beneficiario
 2. Punteggio Check-list operazioni beneficiario
 3. Punteggio Arachne beneficiario

Di seguito si riporta la descrizione dei diversi criteri e delle modalità di determinazione delle dimensioni di rischio citate.

IR - Rischio Gestionale

Il Rischio Gestionale è calcolato in relazione alle caratteristiche di ogni Direttiva/Atto di Indirizzo e alla tipologia di operazione.

In relazione ai criteri di selezione delle operazioni utilizzati in Regione Piemonte sono stati individuati cinque livelli di rischio.

(IR) CRITERIO 1 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERIO	RISCHIO	RAZIONALE DI VALUTAZIONE
BANDI A CHIAMATA – UCS	1	Tale tipologia di affidamento prevede una rendicontazione a UCS riducendo l'esposizione al rischio di produzione di giustificativi per prestazioni irregolari, anche se permane il rischio di mancata e/o parziale realizzazione dell'attività.
VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO	2	Tale tipologia di affidamento è ritenuta a rischio medio basso in quanto l'attività finanziata prevede una partecipazione attiva e, in taluni casi finanziaria, da parte dei partecipanti, che rappresentano quindi i primi controllori dell'iniziativa.
BANDI A CHIAMATA - COSTI REALI	3	La tipologia di affidamento che comporta la rendicontazione a costi reali espone al rischio di produzione di documentazione irregolare.
APPALTI	4	In tale tipologia di affidamento il livello di rischio medio alto deriva dalla presenza di due casistiche: a) affidamenti molto regolamentati di progetti di importo elevato con il coinvolgimento, a volte, di più soggetti in RTI; b) nel caso di affidamenti diretti e/o sotto soglia il limitato numero di partecipanti aumenta il rischio di aggiudicare a un'offerta non congrua.
AFFIDAMENTI DIRETTI ENTI IN-HOUSE	5	In tale tipologia di affidamento il livello di rischio elevato dipende dalla presenza di progetti con importi significativi e affidati in via diretta a un solo soggetto.

Il secondo criterio del rischio gestionale è relativo alle caratteristiche di ogni Direttiva/Atto di Indirizzo a cui è stato assegnato un livello di rischio utilizzando una scala da 1 a 5.

(IR) CRITERIO 2 – TIPOLOGIA DIRETTIVA / ATTO DI INDIRIZZO

ATTO D'INDIRIZZO	RISCHIO	RAZIONALE DI VALUTAZIONE
OBBLIGO DI ISTRUZIONE / DIRITTO-DOVERE	1	Il basso livello di rischio assegnato alla Direttiva Obbligo d'Istruzione è dovuto al fatto che l'avviso pubblico è rivolto a operatori che garantiscono una elevata qualità del servizio. La possibilità di operare nei confronti di minori in obbligo scolastico è riservata, infatti, solo a operatori titolari di una specifica tipologia di accreditamento.
MERCATO DEL LAVORO	2	Il livello medio basso di rischio assegnato alla Direttiva Mercato del lavoro è dovuto al fatto che l'avviso pubblico ha come beneficiari un ampio numero di operatori che hanno un accreditamento meno qualificato ma hanno la capacità di gestire attività formative complesse. La numerosità dei destinatari coinvolti determina, inoltre, un possibile aumento di errori in fase di selezione dei partecipanti incrementando il rischio di errore relativo all'ammissibilità della spesa.
FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE	3	L'avviso pubblico è rivolto ad operatori accreditati e porta alla costituzione di un Catalogo a cui accedono i cittadini per richiedere l'assegnazione di un voucher. Il livello medio di rischio assegnato alla Direttiva FCI risiede nel fatto che sebbene gli importi oggetto di finanziamento non siano particolarmente significativi le attività sono caratterizzate da una parcellizzazione sul territorio.
ORIENTAMENTO	3	L'avviso pubblico prevede un livello di rischio medio legato ad una eterogeneità di luoghi di realizzazione e al fatto che l'utente che autocertifica il servizio è in molti casi un minore.
ALTA FORMAZIONE	3	L'avviso pubblico prevede un livello di rischio medio legato all'accesso al finanziamento di soggetti organizzati in ATI e talvolta non adeguatamente strutturati per gestire finanziamenti pubblici.
PARI OPPORTUNITA' / ASSISTENTI FAMILIARI	3	L'avviso pubblico prevede un livello di rischio medio legato a una eterogeneità dei destinatari problematici, temperato dall'uso dell'UCS per la rendicontazione.
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	3	L'avviso pubblico prevede un livello di rischio medio in quanto il Buono servizio è spendibile solo presso strutture a titolarità comunale ma la numerosità dei destinatari può comportare rischi di errori di rendicontazione.
SERVIZI AL LAVORO	3	L'avviso pubblico prevede un livello di rischio medio legato alla complessità e all'eterogeneità dell'utenza a cui è rivolta l'iniziativa, temperato dall'uso delle UCS per la rendicontazione.

ATTO D'INDIRIZZO	RISCHIO	RAZIONALE DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE POR	4	Nell'acquisto del servizio il rischio medio alto è legato all'affidamento diretto, che esclude la concorrenza, temperato dal fatto che il soggetto affidatario sia un organismo pubblico.
CREAZIONE D'IMPRESA	4	L'avviso pubblico prevede un livello di rischiosità medio alto legato a una eterogeneità di luoghi di realizzazione e alla tipologia dei soggetti attuatori.
INNOVAZIONE SOCIALE	4	L'avviso pubblico prevede un livello di rischiosità medio alto in quanto vede il coinvolgimento diretto di una tipologia di utenza particolarmente sensibile. La tipologia dei dati da trattare, aumenta il rischio di violazione della normativa sulla privacy.
APPRENDISTATO	4	Per le finalità dell'avviso, che attiene alla normativa in materia di apprendistato, il rischio è medio alto a causa della complessità della normativa da applicare.
RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	4	Nell'affidamento del servizio il rischio medio alto è legato alla complessità dell'erogazione e alla numerosità dei fornitori.
ASSISTENZA TECNICA	4	Nell'affidamento del servizio il rischio medio alto è legato alla complessità dell'erogazione del servizio e alla valutazione degli output.
COMUNICAZIONE	4	Nell'affidamento del servizio il rischio medio alto è legato alla complessità dell'erogazione e alla diversità di tipologia dei servizi richiesti.
SISTEMA INFORMATIVO	4	Nell'acquisto del servizio il rischio medio alto è legato all'affidamento diretto, che esclude la concorrenza, temperato dall'unicità della Convenzione per tutta l'Amministrazione Regionale.
TRASNAZIONALITA'	5	L'avviso pubblico prevede la realizzazione delle attività all'estero e il rischio alto è conseguente ad un controllo prevalentemente fondato sulla documentazione prodotta dal beneficiario e sottoscritta dall'utente e dal soggetto estero ospitante.
OCCUPATI	5	Il livello alto di rischiosità assegnato alla Direttiva Occupati è dovuto sia alla tipologia di soggetti coinvolti, le imprese, sia all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato. Risultando obbligatorio il co-finanziamento da parte delle aziende coinvolte vi è un rischio di comportamenti impropri degli imprenditori.
AZIONI DI SISTEMA (LAVORO/ FORMAZIONE /ORIENTAMENTO)	5	L'avviso pubblico, che prevede azioni collegate all'organizzazione e gestione di interventi complessi che necessitano la costruzione/coordinamento di una rete, è soggetto a un livello di rischio alto collegato alla complessità della rendicontazione, alla tipologia delle attività richieste e degli output.

Si segnala che l'attivazione di ulteriori tipologie di bandi, sarà oggetto di una nuova valutazione del valore di rischio associato.

CR - Rischio di Controllo

Il rischio di controllo è calcolato sulla base dell'ammontare dell'importo pubblico concesso al beneficiario, e della numerosità delle attività sottoposte a controllo all'interno di ogni operazione.

I fattori che determinano la dimensione del rischio di controllo sono calcolati in via prudenziale e cautelativa, sia a livello finanziario sia a livello numerosità, sul totale riferito all'operazione.

Sulla base del principio che maggiore è il valore del contributo concesso e maggiore sia l'importo del contributo potenzialmente a rischio per il Programma, sono state determinate cinque fasce di contributo che determinano cinque livelli di rischiosità.

(CR) CRITERIO 1 - AMMONTARE CONTRIBUTO

CRITERIO	RISCHIO	RAZIONALE DI VALUTAZIONE
Rischiosità Bassa (B)	1	Contributo concesso ≤ € 150.000,00
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2	Contributo concesso maggiore di € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00
Rischiosità Media (M)	3	Contributo concesso maggiore di € 350.000,00 e inferiore a € 700.000,00
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4	Contributo concesso maggiore di € 700.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00
Rischiosità Alta (A)	5	Contributo concesso ≥ € 1.000.000,00

Rispetto al rischio connesso alla numerosità, si considera un rischio crescente quanto maggiore è il numero delle attività sottostanti alle operazioni sottoposte al controllo (inteso come numero complessivo delle attività approvate). Si considera sostanzialmente una probabilità più elevata che le verifiche non siano state svolte in maniera corretta e puntuale.

Il livello di rischio è pertanto così definito:

(CR) CRITERIO 2 - NUMEROSITÀ DELLE ATTIVITÀ

CRITERIO	RISCHIO	RAZIONALE DI VALUTAZIONE
Rischiosità Bassa (B)	1	Nr. attività < 10
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2	Nr. attività compreso tra 10 e 20
Rischiosità Media (M)	3	Nr. attività compreso tra 20 e 40
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4	Nr. attività compreso tra 40 e 60
Rischiosità Alta (A)	5	Nr. attività > 60

RB - Rischio Beneficiario

Il rischio beneficiario rappresenta il rating dei beneficiari.

Utilizzando tre diversi fattori quali l'errore dei risultati, le risultanze degli esiti dei controlli effettuati e il punteggio dello strumento "Arachne", viene determinato il livello di rischio dei singoli operatori. In caso di ATI/ATS, nella determinazione del livello di rischio, viene utilizzato il punteggio del soggetto capofila.

Per quanto concerne l'errore storico del beneficiario si individuano 5 fasce di rischio sulla base dell'errore finanziario, riscontrato sulle attività complessivamente rendicontate nei 24 mesi antecedenti la data di campionamento per ogni singolo beneficiario, e nello specifico si calcola il "Δ finanziario" ricavato dalla differenza tra la spesa dichiarata e la spesa riconosciuta. Successivamente il "Δ finanziario" (espresso in euro) è convertito in valore percentuale, determinando così il "Tasso % di errore effettivo" ed il "coefficiente di rischio normalizzato", cioè riproponendo il "Tasso % di errore effettivo" di ogni singolo beneficiario rispetto al più alto "Tasso % di errore effettivo", per poi allocare ogni singolo beneficiario all'interno delle 5 fasce di seguito indicate.

(RB) CRITERIO 1 – ERRORE STORICO BENEFICIARIO

CRITERIO	RISCHIO
Rischiosità Bassa (B)	1
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
Rischiosità Media (M)	3
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
Rischiosità Alta (A)	5

Il punteggio delle check-list del beneficiario è rappresentato dalla media dei punteggi complessivamente assegnati ad ogni singolo operatore nei 24 mesi antecedenti la data di campionamento.

Analogamente a quanto fatto per la variabile dell'errore storico del beneficiario, anche per il punteggio check-list operazioni beneficiario si sono individuate 5 fasce di rischio sulla base del "Δ punteggio medio check-list" ricavato dalla differenza tra il punteggio più alto e il punteggio effettivo di ogni

singolo beneficiario, ottenendo così il “coefficiente differenziale medio ponderato” il quale è successivamente normalizzato e allocato all’interno delle 5 fasce di seguito indicate.

(RB) CRITERIO 2 – PUNTEGGIO CHECK-LIST OPERAZIONI BENEFICIARIO

CRITERIO	RISCHIO
Rischiosità Bassa (B)	1
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
Rischiosità Media (M)	3
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
Rischiosità Alta (A)	5

Il punteggio Arachne si ottiene grazie ad uno strumento informatico integrato per l'estrazione e l'arricchimento dei dati sviluppato dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo di sostenere le Autorità di Gestione nei controlli amministrativi e di gestione valutando il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non ha la funzione di escludere automaticamente qualunque beneficiario dai fondi.

Tale strumento, grazie ad una banca dati completa di progetti, attuati nel contesto dei fondi strutturali dell'UE e resi noti dalle Autorità di Gestione del FSE e del FESR oltre ad informazioni disponibili, individua dei segnali di rischio estremamente preziosi che permettono di aumentare i controlli di gestione, ma non fornisce alcuna prova di errore, irregolarità o frode.

Analogamente a quanto fatto per la variabile dell'**errore storico del beneficiario** e del **punteggio check-list operazioni beneficiario** per ciascun beneficiario, anche il **punteggio Arachne** viene ricondotto a 5 fasce di rischio sulla base del punteggio massimo assoluto (pari a 50) che corrisponde alla fascia di rischio maggiore (Rischiosità Alta) ^[5].

(RB) CRITERIO 3 – PUNTEGGIO ARACHNE BENEFICIARIO

CRITERIO	RISCHIO
Rischiosità Bassa (B)	1
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
Rischiosità Media (M)	3
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
Rischiosità Alta (A)	5

⁵ Relativamente alla Direttiva “Formazione Continua ad Iniziativa Individuale” il rischio RB, dato dai tre differenti fattori sopraelencati, non viene calcolato in quanto il Beneficiario risulta essere l’Amministrazione Regionale.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE

Una volta completata l'attività di attribuzione dei punteggi per ciascuna operazione in base ai criteri e alle dimensioni di rischio, si procede alla determinazione del numero minimo di operazioni idoneo a rappresentare la popolazione oggetto di verifica con le seguenti modalità:

- **IR - RISCHIO GESTIONALE**

		(IR) CRITERIO DI SELEZIONE				
		1	2	3	4	5
(IR) ATTO DI INDIRIZZO	1	1	1.5	2	2.5	3
	2	1.5	2	2.5	3	3.5
	3	2	2.5	3	3.5	4
	4	2.5	3	3.5	4	4.5
	5	3	3.5	4	4.5	5

- **CR - RISCHIO DI CONTROLLO**

		(CR) AMMONTARE CONTRIBUTO				
		1	2	3	4	5
(CR) NUMERO ATTIVITA'	1	1	1.5	2	2.5	3
	2	1.5	2	2.5	3	3.5
	3	2	2.5	3	3.5	4
	4	2.5	3	3.5	4	4.5
	5	3	3.5	4	4.5	5

- **RB - RISCHIO BENEFICIARIO**

(RB) RISCHIO BENEFICIARIO				
1	2	3	4	5

Il rischio beneficiario è determinato combinando in maniera ponderata i tre criteri precedentemente analizzati (Criterio 1 * Criterio 2 * Criterio 3), applicando un fattore di ponderazione che dia maggior peso al Criterio 1 rispetto alle altre due dimensioni, e nello specifico:

- 0,50 Errore storico beneficiario
- 0,25 Punteggio check-list operazioni beneficiario
- 0,25 Punteggio Arachne

L'analisi dei rischi prosegue con la determinazione del rischio congiunto (IR + CR + BR), applicando un fattore di ponderazione che dia maggior peso al Rischio di Controllo e al Rischio Beneficiario rispetto al Rischio Gestionale (0,35 per il Rischio di Controllo, 0,30 per il Rischio Gestionale e 0,35 Rischio Beneficiario).

Così facendo si ottiene una valutazione omogenea della popolazione oggetto di campionamento e le operazioni estratte rappresenteranno di fatto un campione rappresentativo.

Classe di rischio	Punteggio
Rischiosità Bassa (B)	1
Rischiosità Medio-Bassa (MB)	2
Rischiosità Media (M)	3
Rischiosità Medio-Alta (MA)	4
Rischiosità Alta (A)	5

❖ **ESEMPIO: SECONDO LA METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI PRECEDENTEMENTE DESCRITTA, SI CONSIDERI UN'OPERAZIONE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE**

Caratteristiche	Valore	Rischio	Totale
Criterio di selezione: Bando a chiamata UCS	1	IR	IR + CR + RB = 0,75 + 1,40 + 1,75 = 3,90 Rischiosità Media (M)
Direttiva / Atto di Indirizzo: Apprendistato	4	$((1 + 4)/2) \times 0,30 = 0,75$	
Ammontare contributo: Euro 510.694	3	CR	
Numerosità attività (corsi): 91	5	$((3 + 5)/2) \times 0,35 = 1,40$	
Rischio beneficiario	5	RB $5 \times 0,35 = 1,75$	

* Per la valorizzazione del Rischio Beneficiario è stato utilizzato il punteggio più alto tra quelli assegnabili

7. DETERMINAZIONE DELLA NUMEROSITA' MINIMA E PROCEDURE DI ESTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le analisi precedentemente esposte sono propedeutiche all'individuazione della numerosità minima del campione, che ha come finalità quello di ottenere un controllo efficace ed efficiente sulla popolazione oggetto del campione, in aderenza a quanto indicato all'interno della "Guidance Sampling Method" (cfr. Egesif_16-0014-01 European Commission).

In particolare, con tale criterio la dimensione minima del campione ("The minimum sample size") consentirà di selezionare un numero di *items* il cui comportamento (in termini di errori riscontrati) potrà considerarsi rappresentativo dell'intera popolazione, secondo il principio per il quale il controllo di queste X operazioni fornirà al revisore un **errore totale per le operazioni campionate** ("Auditing these X operations will provide the auditor with a total error for the sampled operations").

Dato il livello del Rischio Congiunto ed individuato il Livello di Confidenza prescelto, si procederà con la determinazione della numerosità del campione con la seguente formula:

$$n = \left(\frac{N * z * \sigma e}{TE - AE} \right)^2$$

Dove:

n = Numero di operazioni che rappresentano l'errore totale della popolazione oggetto del campione

N = Numero totale delle **operazioni nella popolazione**

z = Parametro dalla distribuzione normale relativa al **livello di confidenza**.

Il livello di confidenza esprime l'affidabilità con cui il campione è rappresentativo della popolazione di partenza dalla quale è stato estratto. Tale variabile è costituita da un valore percentuale e condiziona le dimensioni del campione. Il livello di confidenza è direttamente proporzionale al livello di rischio caratterizzante la relativa categoria:

Classe	Rischio	% Confidenza	z
Rischiosità Bassa (B)	1	60%	1,960
Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2	70%	1,645
Rischiosità Media (M)	3	80%	1,282
Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4	90%	1,036
Rischiosità Alta (A)	5	95%	0,842

σ_e = **Deviazione standard** errori popolazione

TE = Errore tollerabile massimo ammissibile, cioè il 2% della spesa totale dichiarata (cfr. Art 4.10 EGESIF_16-0014-01)

AE = Errore previsto definito dal revisore in base al livello di errore previsto a livello delle operazioni/attività

Una volta ottenuta n (numerosità rappresentativa del campione) si provvederà ad estrarre il campione con un Simple Random Sampling (*Standard approach*).

All'aumentare sia del livello di confidenza scelto che dell'errore atteso si avrà un aumento delle dimensioni del campione.

7.1 Metodologia di campionamento delle attività sottostanti le operazioni

Come precedentemente illustrato, l'approccio ai controlli in loco adottato da Regione Piemonte prevede che le verifiche siano eseguite sulla totalità delle operazioni, effettuando un campionamento delle attività sottostanti.

Per tutte le popolazioni oggetto di campionamento verrà definito un indice di rischiosità il quale andrà ad incidere sull'estrazione del relativo campione. L'indice di rischiosità sarà parametrato in base al rischio medio operazione di ogni singola direttiva così da ottenere cinque fasce di rischio rappresentative di ogni raggruppamento di popolazione (direttiva). Il valore pari al rischio medio direttiva sarà il limite superiore della prima fascia mentre le successive avranno come limiti superiori i numeri interi fino a 5.

ESEMPIO: Secondo la metodologia di analisi dei rischi precedentemente descritta, si consideri un'operazione (XYZ) avente 2.05 come rischio operazione e 1.8 come rischio medio direttiva.

Fascia di rischio	Limite inferiore	Limite superiore
Fascia A	0	Rischio media direttiva (1.8)
Fascia B	Rischio media direttiva (1.81)	2
Fascia C	2.01	3
Fascia D	3.01	4
Fascia E	4.01	Max

Il livello di fascia determina il numero di estrazioni attività da sottoporre la singola operazione come segue:

Fascia di rischio	Limite superiore
Fascia A	1 attività estratta
Fascia B	2 attività estratte
Fascia C	3 attività estratte
Fascia D	4 attività estratte
Fascia E	5 attività estratte

Pertanto l'operazione "XYZ" oggetto dell'esempio si troverebbe in fascia C con un livello di rischio pari a 2.05 e sarebbe oggetto di tre estrazioni attività.

Così facendo il campione risulta significativo e rappresentativo della popolazione sia a livello numerico, sia a livello finanziario sia dal punto di vista del rischio operazione e rischio medio per direttiva ottenendo così un'estrazione che rappresenta la giusta e corretta proporzione tra rischio direttiva (IR-Rischio di gestione), rischio finanziario (CR-Rischio di controllo) e rischio beneficiario (RB-Rischio beneficiario).

Tutto ciò premesso, l'estrazione del campione da analizzare è svolta attraverso un campionamento casuale con l'aggiunta dei vincoli richiesti dall'amministrazione:

- almeno 1 attività per operazione (100% operazioni campionate);
- almeno 2 sedi diverse per operazione (se all'interno dell'operazione sono presenti più sedi);
- rispetto del numero delle estrazioni per fascia di rischio;
- almeno 1 attività per ogni operatore autorizzato ad operare sul bando "Formazione Continua ad Iniziativa Individuale";
- almeno 1 voucher aziendale per ogni operazione della direttiva "Formazione Continua ad Iniziativa Individuale".

Si precisa che tale procedura consente di ottenere un campione rappresentativo dell'errore atteso e di proiettare i risultati ottenuti sull'intera popolazione ed, in ottica di semplificazione ed efficacia, essa potrà subire eventuali modifiche ed evoluzioni.

8. FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

L'universo campionario è costituito da tutte le attività (ed in futuro eventualmente da tutte le operazioni), ammesse a cofinanziamento sul Programma, che possono presentare attività in corso di realizzazione e non rendicontate e/o spese già rendicontate.

Il campione da sottoporre a verifica sul posto riguarda le singole attività ed è estratto periodicamente durante l'anno solare.

Tale procedura è necessaria in quanto le tipologie degli avvisi emanati dall'AdG/OI spesso presentano finestre temporali inferiori all'anno per le varie fasi di gestione e attuazione dei progetti, pertanto i campionamenti periodici consentono l'effettuazione delle verifiche sul posto durante lo svolgimento delle attività.

Sono normalmente identificati più momenti dell'anno in cui si procede all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco.

Viene di seguito proposta una tabella esemplificativa:

ATTO D'INDIRIZZO	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
OBBLIGO DI ISTRUZIONE / DIRITTO-DOVERE	2 volte/anno
MERCATO DEL LAVORO	2 volte/anno
FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE	Semestrale
ORIENTAMENTO	Quadrimestrale
SERVIZI AL LAVORO	Quadrimestrale
CREAZIONE D'IMPRESA	Quadrimestrale
APPRENDISTATO	Ad ogni determina di approvazione

Vengono quindi individuati, a titolo esemplificativo, i periodi dell'anno in cui viene effettuato il campionamento secondo i seguenti criteri:

1. Il campione di operazioni/attività relative a corsi di formazione che vengono realizzati seguendo l'anno formativo (p.e. mercato del lavoro, obbligo di istruzione etc.) è sottoposto a una prima estrazione a novembre e a una seconda a marzo (sulla totalità delle attività realizzate);
2. Per i corsi autorizzati e realizzati su anno solare (p.e. direttiva apprendistato), il campionamento viene effettuato ad ogni determina di approvazione;
3. Per le attività autorizzate a valere sui diversi bandi di politiche attive del lavoro, il campionamento viene effettuato quadrimestralmente sulle attività rendicontate nel periodo;
4. Per i corsi autorizzati e realizzati sul bando "formazione continua ad iniziativa individuale", il campionamento viene effettuato semestralmente sulle attività avviate nel semestre.

L'AdG/OI si riserva, inoltre, la possibilità di procedere con verifiche di primo livello in loco sulle operazioni/attività approvate e avviate anche in presenza di sole risorse impegnate ma per le quali non vi siano state movimentazioni finanziarie, in considerazione delle specifiche disposizioni previste dagli avvisi.

In sede di definizione dell'universo di estrazione, l'AdG/OI verifica inoltre se tra le spese campionabili siano presenti operazioni/attività già individuate e selezionate all'interno di un campione estratto in precedenza (nel corso dello stesso anno contabile) e, in tal caso, valuta se sussistono le condizioni per procedere nella realizzazione di una seconda visita di controllo.

La selezione delle attività è quindi effettuata su base campionaria, prediligendo i progetti caratterizzati da alti valori di Finanziato Pubblico e tenendo conto della dimensione relativa derivante dall'analisi dei rischi.

9. CAMPIONAMENTI SUPPLEMENTARI

L'AdG/OI potrà definire eventuali campionamenti supplementari, basati su specifici fattori di rischio e/o per garantire la copertura della numerosità minima del campione e la rappresentazione della popolazione oggetto di campionamento, nonché a seguito degli esiti delle verifiche condotte, in merito a specifici accertamenti di irregolarità ritenute potenzialmente sistemiche.

A tal proposito, sarà quindi possibile ampliare il campione e/o eseguire ulteriori campionamenti.

Con riferimento ad eventuali campionamenti supplementari, così come previsto all'articolo 28, paragrafo 12 del Regolamento (UE) n. 480/2014, nel caso in cui vengano riscontrati dei casi che presentino irregolarità o un rischio di irregolarità, la decisione di sottoporre a controllo un campione supplementare di altre attività non sottoposte presenti nel campione iniziale dipende dal giudizio professionale del controllore.

I risultati derivanti dal controllo del campione supplementare verranno analizzati separatamente rispetto a quelli del campione iniziale. Tale approccio consentirà di formulare un'analisi critica dei risultati.

Con riferimento, in ultimo, all'intensità delle verifiche di gestione, qualora vengano riscontrati errori materiali nel campione verificato, per stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per es. tipo di operazione, sede, prodotto, periodo), la verifica potrà essere estesa all'intera domanda di rimborso ovvero l'errore riscontrato nel campione potrà essere proiettato sulla popolazione non verificata.